

## Regolamento di compartecipazione alla spesa del servizio di assistenza tutelare

### Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di compartecipazione al costo del servizio di assistenza tutelare da parte di persone anziane, persone disabili adulte e di persone con problemi di salute mentale per quanto di competenza del Comune.

La compartecipazione viene calcolata sulla base dell'importo orario del costo del servizio stabilito di anno in anno dalla Giunta Comunale così come definito dall'art. 5 del presente Regolamento.

Per il calcolo della compartecipazione le prestazioni si considerano rese da un singolo operatore.

### Art. 2 - Ambito di applicazione

La compartecipazione è prevista per i cittadini residenti o domiciliati (previa autorizzazione e rimborso del Comune di residenza) nel territorio del Comune di Venezia che si trovino nelle condizioni di essere:

- Persone anziane fragili
- Persone anziane in grave perdita di autonomia
- Persone disabili
- Persone con problemi di salute mentale per quanto di competenza del Comune

secondo le modalità previste dai successivi articoli.

### Art. 3 - Documentazione richiesta per le persone anziane fragili

La persona anziana fragile per beneficiare del servizio deve presentare la seguente documentazione:

- a) certificazione della pensione mensile percepita al netto delle imposte, esclusa la tredicesima mensilità, (certificato di pensione modulo Obis M nel caso di pensionato INPS oppure prospetto analitico del trattamento pensionistico nel caso di pensionato gestione ex-INPDAP);
- b) dichiarazione ISEE; in caso di nucleo allargato l'ISEE deve intendersi quello relativo alla coppia (coniugi o conviventi - ISEE non conforme).

La compartecipazione si determina, sulla base degli elementi di cui alla lettera a), applicando le percentuali di compartecipazione previste nel successivo art. 6 del presente Regolamento. In presenza di coppia, in cui il beneficiario del servizio sia l'unico percettore di pensione, si adotta un correttivo con abbattimento di una quota pari al 25% dell'importo mensile netto.

La dichiarazione ISEE di cui alla lettera b) viene richiesta ai soli fini della formulazione della graduatoria in caso di lista di attesa.

### Art. 4 - Documentazione richiesta per le persone in grave perdita di autonomia (anziane, disabili, e con problemi di salute mentale)

La persona (anziana, disabile, con problemi di salute mentale) in grave perdita di autonomia per beneficiare del servizio deve presentare la seguente documentazione:

- a) certificazione della pensione mensile percepita al netto delle imposte, esclusa la tredicesima mensilità, (certificato di pensione modulo Obis M nel caso di pensionato INPS oppure prospetto analitico del trattamento pensionistico nel caso di pensionato gestione ex-INPDAP)  
oppure  
attestazione del reddito da lavoro mensile percepito, esclusa la tredicesima mensilità, al netto delle imposte;
- b) dichiarazione ISEE relativa alla sola persona beneficiaria del servizio.

La compartecipazione si determina, sulla base degli elementi di cui alla lettera a), applicando le percentuali di compartecipazione previste nel successivo art. 6 del presente Regolamento. In presenza di una coppia di anziani, in cui il beneficiario del servizio sia l'unico percettore di pensione, si adotta un correttivo con abbattimento di una quota pari al 25% dell'importo mensile netto; per le persone con disabilità, in presenza di coniuge e/o figli a carico o parzialmente a carico si fa riferimento alle disposizioni INPS in materia di reversibilità.

La dichiarazione ISEE individuale di cui alla lettera b) viene richiesta ai soli fini della formulazione della graduatoria in caso di lista di attesa.

### Art. 5 - Competenze della Giunta Comunale

Compete alla Giunta Comunale stabilire di anno in anno l'importo orario del costo del servizio sulla base del quale viene calcolata la compartecipazione, avuto riferimento alle risorse finanziarie messe a disposizione per la non autosufficienza. Compete altresì con cadenza annuale la modifica e/o l'aggiornamento della tabella di compartecipazione di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

### Art. 6 - Compartecipazione al costo del servizio e procedimenti conseguenti

Per calcolare la compartecipazione da parte degli utenti, così come definita all'art. 1 del presente Regolamento, si applicano le percentuali di cui alla tabella successiva. La percentuale da applicare viene individuata con riferimento agli elementi reddituali netti mensili di cui alla lettera a) degli artt. 3 e 4 del presente Regolamento.

All'importo orario, stabilito di anno in anno ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, si applica la percentuale come sopra individuata. Ai fini della quantificazione della compartecipazione dovuta, il risultato così determinato va moltiplicato per il numero delle ore di servizio effettivamente usufruite.

Fasce di reddito mensile	% a carico utente
0-591,87	0,00%
591,88 - 658,36	2,60%
658,37 - 724,83	8,20%
724,84 - 790,82	13,80%
790,83 - 857,8	19,30%
857,81 - 924,28	24,90%
924,29 - 990,76	30,50%
990,77 - 1057,24	36,10%
1057,25 - 1123,72	41,60%
1123,73 - 1190,21	47,20%
1190,22 - 1256,7	52,80%
1256,71 - 1323,18	58,40%
1323,19 - 1389,65	63,90%
1389,66 - 1456,13	69,50%
1456,14 - 1522,61	75,10%
1522,62 - 1589,1	80,70%
1589,11 - 1655,58	86,20%
1655,59 - 1722,06	91,80%
1722,07 - 1788,54	97,40%
>=1788,54	100,00%

### Art. 7 - Diritto di esenzione

Sono esentati dalla prova dei mezzi e dalla compartecipazione le persone che si trovino nelle seguenti condizioni:

- dimissioni protette per i primi 30 giorni
- situazioni di emergenza per i primi 30 giorni
- particolari situazioni su richiesta motivata dell'A.S. laddove il servizio assuma la funzione di supporto/ tutela della persona.

Nello specifico riguarda persone che:

- o non richiedono né il servizio di assistenza tutelare né altri servizi, ovvero sono totalmente al di fuori del sistema di welfare;
  - o faticano ad accettare il servizio;
  - o non sono in possesso delle risorse minime utili ad una consapevolezza della propria condizione.
- affendenti al servizio domiciliare specialistico oncologico o con patologie gravi quali: sclerosi laterale amiotrofica, distrofie muscolari, sclerosi multipla, tetraplegia da trauma alla colonna vertebrale compresa tra c4 e d1.

### **Art. 8 - Versamenti**

L'importo della compartecipazione alla spesa da parte degli utenti, così come determinato ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, è comunicato al beneficiario, prima dell'attivazione delle prestazioni, dal competente Servizio Anziani, Disabili e Salute Mentale della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza.

Entro la fine del mese successivo a quello relativo alle prestazioni effettivamente erogate, il beneficiario o chi si prende cura è tenuto alla corresponsione di quanto dovuto per la compartecipazione tramite versamento in conto corrente postale, bonifico bancario o altre modalità di accredito che saranno indicate dal Servizio Anziani, Disabili e Salute Mentale. Qualora l'utente non provveda al pagamento della propria quota di partecipazione alla spesa il Servizio Anziani Disabili Salute Mentale del Comune di Venezia, sospenderà l'erogazione del servizio in attesa della formalizzazione della revoca del medesimo.

Sono esonerati dal versamento della compartecipazione coloro i quali ricevono prestazioni per le quali l'importo di compartecipazione risulti inferiore a € 5,00 settimanali.

### **Art. 9 - Sospensione della compartecipazione**

Non è dovuta la compartecipazione nel caso in cui venga comunicata dal beneficiario, o da chi se ne prende cura, l'assenza dal domicilio con 24 ore di anticipo, fatte salve particolari situazioni di emergenza dimostrabili.

### **Art. 10 - Decadenza dal servizio**

In caso di dichiarazione falsa o mendace, fermo restando ogni altro profilo di responsabilità, è prevista la decadenza dal diritto di usufruire del servizio di assistenza tutelare.

### **Art. 11 - Revoca del servizio**

Il servizio di assistenza tutelare viene revocato nei seguenti casi:

- la documentazione a corredo della domanda risulti incompleta o non aggiornata;
- il beneficiario del servizio non assolva al pagamento di quanto dovuto a titolo di compartecipazione al costo del servizio, secondo quanto previsto dalla legge in materia.

### **Art. 12 - Disposizione transitoria**

Il Servizio Anziani, Disabili e Salute Mentale della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza è autorizzato ad avviare fin da subito i procedimenti relativi all'acquisizione della documentazione e degli atti indispensabili alla fornitura del servizio, alla quantificazione delle prestazioni ed ogni altro adempimento necessario e/o ritenuto utile.